

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1219
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1219
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A. N. A. S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. (4314)	1219
PRESIDENTE	1219, 1220
MISEFARI	1220
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
REPOSSI e FRUNZIO: Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali. (2806)	1220
PRESIDENTE	1220, 1221
BIAGIONI, <i>Relatore</i>	1220
MISEFARI	1220, 1221
FRUNZIO	1220
BUSETTO	1220, 1221
ALESSANDRINI	1221
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1221
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GAGLIARDI ed altri: Nuove norme relative alla laguna di Venezia (<i>Urgenza</i>). (3751)	1222
PRESIDENTE	1222, 1223, 1225, 1227, 1231, 1232, 1233
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 1222, 1223, 1225, 1231, 1233	

	PAG.
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1222, 1223, 1225, 1231, 1232
BARONI, <i>Relatore</i>	1223, 1227, 1231, 1233
BORGHESE	1225, 1227
GAGLIARDI	1223, 1232, 1233
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1232
BIAGGI FRANCANTONIO	1233
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1233

La seduta comincia alle 9,30.

GIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bontade Margherita e Nucci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Ravagnan sostituisce il deputato Cavazzini per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la costruzione a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (4314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative per la costruzione a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria ».

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, è stato, come ricorderete, illustrato dal Relatore nella seduta precedente. Dichiaro aperta la discussione generale.

MISEFARI. Avrei alcune osservazioni da fare sul disegno di legge in esame, ma esse comporterebbero il suo ritorno al Senato con il conseguente ritardo nell'iter legislativo.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare l'onorevole Misefari per il suo breve intervento. Ritengo anch'io sia opportuno approvare il provvedimento, evitando che sia rimandato al Senato.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

In attesa dei pareri della I e della V Commissione rinvio ad altra seduta l'esame degli articoli.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Repossi e Frunzio: Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (2806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi e Frunzio: « Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

Il Relatore, onorevole Biagioni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGIONI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame si propone di modificare l'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, stabilendo all'articolo unico che, nel caso in cui gli enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni dei tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze, si applicano, salvo fatti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti, per i geometri e per i periti industriali, ridotte del 20 per cento.

Allo stato attuale, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, l'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, prevede una tariffa particolare che deve essere applicata per le opere prestate agli enti locali dagli ingegneri, architetti e geometri, ma non fa cenno ai periti edili o industriali in genere. Siccome gli enti locali si servono spesso anche di questi periti, tenendo conto

che questi professionisti venivano equiparati dagli enti locali alla tariffa ridotta del 20 per cento, così come per i geometri, gli onorevoli Repossi e Frunzio chiedono che l'articolo venga modificato con l'aggiunta delle parole: « e per i periti industriali », dopo la parola: « geometri ». Poiché gli enti locali non sanno come liquidare le competenze ai periti industriali, gli stessi onorevoli Repossi e Frunzio chiedono di aggiungere nell'articolo le parole: « e i periti industriali ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MISEFARI. È un completamento giusto, però l'affare del 20 per cento non lo capisco.

BIAGIONI, *Relatore*. Questa è un'altra questione. Ad ogni modo, posso dire, in proposito, che al Senato è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa del senatore Battista, che tende ad eliminare la riduzione del 20 per cento.

MISEFARI. Non capisco perché fare allora due proposte di legge per altrettanti emendamenti su uno stesso articolo? Vorrei qualche chiarimento in proposito.

FRUNZIO. La riduzione del 20 per cento esiste ora per tutti. Può darsi anche che la proposta del senatore Battista non venga approvata.

Io mi permetto di sottolineare che questa legge non dovrebbe neanche essere discussa, perché i titoli di geometra e di perito industriale si equivalgono. Ad ogni modo, con la nostra proposta di legge, si tende ad affermare esplicitamente che geometra e perito industriale sono la stessa cosa.

Per quanto riguarda poi la proposta di legge del senatore Battista essa ha tutto un altro scopo, vuole cioè eliminare la riduzione del 20 per cento. Attualmente esiste questa riduzione del 20 per cento e bisogna che gli enti sappiano che non solo i geometri, ma anche i periti devono essere pagati secondo la tariffa attuale prevista dalla legge.

BUSETTO. Ho compreso perfettamente il senso di questa proposta di legge; essa cioè vuole aggiungere le parole: « e periti industriali ». Però, si è fatto osservare da parte del nostro gruppo, giustamente, che se nel 1949 questa condizione di sfavore per i liberi professionisti poteva essere giustificata, date le particolari contingenze dell'epoca, oggi si sente la necessità di eliminare questa sperequazione. Tanto è vero che il senatore Battista ha presentato una proposta di legge in tal senso. Perché non si sopprimono anche le parole: « ridotte del 20 per cento », e si giunge così ad una definizione di tutta la

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

questione? Non è molto più serio per il Parlamento procedere immediatamente a definire la questione senza attendere ulteriormente altre proposte?

ALESSANDRINI. È mia opinione che la proposta di legge sia accettabile. Anche se vengono fatte condizioni di particolare favore per gli enti pubblici, non mi sembra che i professionisti debbano dolersene. Si tratta infatti di condizioni fatte agli enti pubblici per determinate opere.

BUSETTO. La stessa cosa avviene in altri rami poiché gli enti locali sono committenti di diversi servizi e la faccenda potrebbe essere anche considerata sotto il profilo costituzionale.

ALESSANDRINI. Quando gli avvocati fanno una parcella hanno una certa libertà di scelta nell'indicare una cifra, mentre quando si tratta di un progetto su una determinata spesa sussiste una aliquota pari a una determinata percentuale. Si è già stabilito di fare una riduzione agli enti locali e non c'è motivo per toglierla. Da parte mia, poi, fin da ora, mi dichiaro sfavorevole alla proposta di legge del senatore Battista.

Penso che questa riduzione per gli enti pubblici sia legittima e giusta.

BUSETTO. Perché non si chiede allora la riduzione del 20 per cento sul prezzo del cemento all'Italcementi? Tutto viene sempre addossato sui professionisti: ecco l'ingiustizia del nostro sistema legislativo!

MISEFARI. Innanzitutto bisognerebbe vedere come i professionisti sono pagati dagli enti pubblici poiché anche da ciò si determina un trattamento sfavorevole verso i liberi professionisti che raramente incassano un anticipo sulle loro competenze e ricevono il saldo dopo anni dalla presentazione dei progetti o dal compimento dell'opera che hanno avuto commessa. Si dovrebbe esaminare anche, come giustamente ha detto l'onorevole Busetto, l'aspetto costituzionale del problema.

D'altra parte, praticamente avviene che questi, non solamente perdono il 20 per cento, ma si trovano nella situazione di avere saldato il loro diritto ad anni di distanza dalla esecuzione dell'opera.

PRESIDENTE. Lo scopo della legge non è questo.

BUSETTO. Effettivamente il discorso si è allargato.

PRESIDENTE. Temo che in questo modo si finisca col compromettere anche l'eventuale approvazione della proposta del senatore Battista.

Ad ogni modo, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora la parola al Ministro dei lavori pubblici.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non posso non prendere la parola in questa circostanza, anche perché il silenzio potrebbe essere male interpretato. Poiché la questione è stata sollevata, ho bisogno di precisare il punto di vista del Governo. Quando si parla delle tariffe dei liberi professionisti nei confronti degli enti locali, bisogna tener presente alcuni aspetti del problema: innanzitutto, mentre teoricamente vi è una parità tra enti pubblici e privati, in effetti, la parità degli enti pubblici non è quella che si rileva in questo senso: il professionista può decidere di trattare preferenzialmente il privato ad onta di ogni obbligo di legge, mentre l'ente pubblico deve deliberare formalmente su quello che decide di fare.

Per quel che il privato decide di dare, vi sono molti sistemi per non far figurare quello che effettivamente esso dà e comunque, nei confronti dei privati, si trova spesso una situazione conciliativa per cui il professionista rinuncia ad una parte del suo onorario. È sembrato allora al legislatore del 1949, di trovare una forma di contropartita nei confronti di questi liberi professionisti attraverso un sistema di sconto che ponesse tutti gli enti pubblici nelle stesse condizioni, proprio ad evitare situazioni difficili degli enti pubblici nei confronti dei privati.

Bisogna tener presente che la dimensione di queste opere è molto varia: vi sono opere modestissime, dell'ordine di 4-5 milioni, ma vi sono anche grandi opere che possono arrivare fino al miliardo; e quando si è in questo ordine lo sconto diventa quasi una esigenza di ordine generale. Se così non fosse, gli enti locali, anziché affidare la progettazione ai liberi professionisti locali, potrebbero anche organizzarsi per proprio conto. Quindi, se i difensori ad oltranza, in teoria, dei liberi professionisti vogliono pigiare troppo l'acceleratore possono finire per ottenere l'effetto contrario. La legge Tupini stabilisce il massimo del 5 per cento per progettazione, direzione e sorveglianza; se questa percentuale venisse assorbita in gran parte dalla progettazione, il resto per la direzione e la sorveglianza supererebbe il *plafond* stabilito dalla legge e l'ente locale si troverebbe costretto ad integrare con propri fondi la percentuale che non ha a disposizione dalla legge. Allora la logica vuole che, o si dia da parte dello Stato tutto ciò

che è progettazione, direzione e sorveglianza, oppure quando rimane fermò un *plafond*, si conceda un minimo di sconto anche per i professionisti.

Sono disposto perciò ad esaminare la questione soltanto per le opere piccole e piccolissime, dove la decurtazione del 20 per cento può essere eccessiva, ma non sono disposto a rivederla per opere di maggiore mole.

Ho voluto dire questo solo per rispondere doverosamente a certe *avances* fatte da parte dell'opposizione. Comunque, la questione può essere discussa quando sarà esaminata la legge di iniziativa senatoriale che è stata ricordata, ed io suggerirei di lasciare il problema impregiudicato, perché oggi si tratta di una questione di estrema semplicità: siccome i periti industriali non sono considerati, ad evitare che gli enti pubblici credano che non possono utilizzarli, si provvede ad eliminare il dubbio. È sembrato ai proponenti che questa sia una spinta indiretta per l'utilizzazione di questa categoria; quindi è una forma di sussidio e di concorso per agevolare l'utilizzazione dei periti industriali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli Enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti, per geometri e per i periti industriali, ridotte del 20 per cento ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Nuove norme relative alla laguna di Venezia (3751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Martina Michele, Bologna, Ripamonti, Sciolis, Biasutti, Fornale: « Nuove norme relative alla laguna di Venezia ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 5 dicembre si è esaurita la discussione generale e si è dato incarico a un Comitato ristretto di procedere, d'intesa con gli organi ministeriali, alla rielaborazione degli emendamenti presentati.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Informo gli onorevoli commissari che ho esaminato insieme con alcuni colleghi i vari emendamenti proposti al progetto di legge in esame. Aggiungo che nella riunione erano rappresentate le diverse parti politiche e c'è stata anche la partecipazione di alcuni funzionari del Ministero della marina mercantile.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario Ceccherini. Gli emendamenti, per il particolare aspetto della proposta di legge, sono stati preparati di concerto con il mio dicastero.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1° della proposta di legge:

« La laguna di Venezia è costituita dal bacino di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca del Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi ».

Sono stati presentati due emendamenti a questo articolo:

il primo propone di aggiungere, al primo comma, seconda riga, dopo la parola: « bacino », le altre: « demaniale marittimo »;

il secondo propone di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente altro: « Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna ».

Questi emendamenti, come tutti gli altri concordati, sono presentati alla Commissione dal Relatore, onorevole Baroni.

Credo possa rimanere stabilito che, quando non vi siano osservazioni o altri emendamenti, gli emendamenti concordati si intendono incorporati nel testo della proposta di legge, che sarà votata articolo per articolo nella formulazione concordata.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1 nel testo concordato:

ART. 1.

La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (Conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Bron-dolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Il Magistrato alle acque dovrà, sentito il proprio Comitato, rivedere, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il tracciato della conterminazione lagunare, rilevando altresì i perimetri di tutte le isole o zone non soggette alla libera espansione della marea, in modo da individuare l'esatta separazione fra bacini attivi e non attivi.

Il Magistrato alle acque ha facoltà di rivedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il perimetro lagunare con le modalità di cui al precedente comma.

Il tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. »

L'emendamento concordato sull'articolo 2. è sostitutivo dell'intero articolo:

ART. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonché la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporrà al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.

Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.

La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1^a categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.

Il Magistrato alle acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Poiché non ho avuto l'onore di partecipare alla seduta in cui furono concordati gli emendamenti, domando se al secondo comma dell'emendamento sostitutivo non vi siate posto il problema di emanare gli eventuali decreti di concerto con il Ministero della marina mercantile.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Effettivamente ci siamo posto questo problema, ma è stato deciso in quel senso per accelerare soprattutto i tempi e per riaffermare la competenza, dal punto di vista tecnico, nel settore della delimitazione, del Magistrato alle acque, che è una vecchia tradizione che risale alla repubblica di Venezia.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. È mia intenzione accelerare la legge e non ostacolarla. Però, a rigore si tratta di demanio marittimo e non mi rendo conto di come si possa procedere, in tema di demanio marittimo, senza il concerto con il Ministero competente.

BARONI, *Relatore*. Ma nel primo comma è stato fatto un espresso riferimento, tra gli organi periferici, alla direzione marittima.

GAGLIARDI. Abbiamo sostituito, in effetti, ai Ministeri dei lavori pubblici e della marina mercantile gli organi periferici.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

di tutto quanto abbia attinenza con la laguna stessa.

Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque ».

Gli emendamenti concordati sono i seguenti:

« Al primo comma, sostituire le parole finali: con la laguna stessa, con le altre: con il mantenimento del regime lagunare ».

« Al secondo comma, aggiungere il seguente altro:

« Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque. ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo come risulta modificato da detti emendamenti:

ART. 3.

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.

Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del Genio civile per le opere pubbliche è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi ».

È stato concordato di proporre di aggiungere, all'ultimo comma, il seguente periodo:

« A questi ultimi, nonché agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 4, come risulta modificato da detto emendamento:

ART. 4.

La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonché agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe ».

Il Relatore propone di aggiungere il seguente comma:

« Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 5 come risulta modificato da detto emendamento:

ART. 5.

Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio

civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia ».

È stato concordato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere, alla fine, le seguenti parole:* senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'Autorità marittima secondo le rispettive competenze ».

BORGHESE. La disposizione dell'articolo 6 è imperativa, nel senso che in nessun caso ammette la costruzione di pescaie o altro impedimento, mentre con l'emendamento presentato tale possibilità viene rimessa in essere, purché ci sia l'autorizzazione. È opportuno, allora, questo emendamento? Quale è la ragione di aprire questa porta?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I proponenti e i commissari del Comitato ristretto hanno fatto presente la necessità di assicurare la possibilità di pesca nei posti dove non si arrecò danno ai canali e al defluire delle acque, e ciò per andare incontro ai piccoli artigiani della pesca: ecco perché si è ritenuto di introdurre questo emendamento.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. È una eccezione motivata da una coincidenza privata compatibile con gli interessi generali.

BORGHESE. Sono d'accordo, perché ritengo giusta la motivazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 6 come risulta modificato dall'emendamento di cui ho dato lettura:

ART. 6.

Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro

impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'Autorità marittima, secondo le rispettive competenze.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7, che, non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo direttamente in votazione:

ART. 7.

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state deviate da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale, sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Le opere di ogni genere e natura che vengano ad alterare il perimetro di demarcazione tra le parti di laguna attiva e non attiva, nonché a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare a sensi dell'articolo 2 della presente legge. »

Il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare il nulla osta nel caso di richiesta di modifiche non sostanziali, comunque non superiore ad un ettaro di superficie, purché il richiedente s'impegni con atto scritto a demolire le opere eseguite in caso di mancato riconoscimento od a procedere ad escavi di compenso ».

Sono stati concordati i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma sopprimere, al secondo, terzo e quarto rigo, le seguenti parole:* Ad alterare il perimetro di demarcazione tra le parti di laguna attiva e non attiva, nonché ».

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

« Il secondo comma, sostituirlo con il seguente:

« All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta, nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per quelle modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 8 come risulta modificato da detti emendamenti:

ART. 8.

Le opere di ogni genere e natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Qualora, all'atto della revisione periodica del perimetro lagunare, il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcuni territori compresi nel medesimo perimetro lagunare, esso procede ad espropriazione per pubblica utilità.

Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali ».

È stato concordato di sostituire il primo comma con il seguente:

« Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti nelle aree medesime ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 9 come risulta modificato da detto emendamento:

ART. 9.

Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione

della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

« Alle disposizioni contenute nella presente legge non è ammessa deroga neppure per le disposizioni imposte da altre Autorità ».

È stato concordato di proporre la soppressione.

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« È vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita l'Autorità sanitaria ».

Si è concordato di proporre il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'Autorità sanitaria, deve essere sentito il parere dell'Autorità marittima ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 11 come risulta formulato secondo detto emendamento:

ART. 11.

È vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la Autorità sanitaria.

Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'Autorità sanitaria, deve essere sentito il parere dell'Autorità marittima.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 che, non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo direttamente in votazione:

ART. 12.

Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canali fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

I comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del Genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali la cui manutenzione è ad essi affidata. La cernita ed il trasbordo delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e

dalle abitazioni devono essere eseguite in apposite « cavane » da espurgarsi periodicamente con l'osservanza delle norme igieniche vigenti ».

Si sono concordati i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, aggiungere, alla seconda riga, dopo le parole: la manutenzione, le altre: e la disciplina ».

« Al secondo comma, sostituire, alla quarta riga, le parole: la cui manutenzione è ad essi affidata, con le altre: in loro consegna ».

« Il terzo comma, sostituirlo con il seguente altro:

« Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, ed escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari ».

BORGHESE. A quali norme igieniche intende riferirsi? Ci sono norme particolari, oppure il riferimento è fatto a norme igieniche generali? La formulazione mi sembra piuttosto evasiva.

BARONI, Relatore. Il riferimento è fatto evidentemente a tutte le norme igieniche in senso giuridico.

Dovendo far riferimento ad un testo legislativo, è evidente che dobbiamo far riferimento ad altre norme di carattere legislativo: quindi si tratta delle norme igieniche contenute in norme legislative o norme regolamentari della città di Venezia. Non vedo come la norma possa essere interpretata diversamente.

BORGHESE. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 13 modificato secondo gli emendamenti di cui sopra:

« Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

I comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del Genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.

Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 della proposta di legge:

« Il Magistrato alle acque provvede all'osservanza delle norme di cui alla presente legge a mezzo dell'Ufficio del Genio civile.

Allo scopo è istituito un Corpo di polizia lagunare, di cui alle tabelle A e B.

La nomina dei componenti è demandata, mediante concorso pubblico, al Ministero dei lavori pubblici fra elementi idonei alla conduzione di natanti a remi o a motori.

La relativa spesa è posta a carico del capitolo n. 7 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

Si è concordato di sostituire i primi tre commi con i seguenti altri:

« Il Magistrato alle acque provvede all'osservanza delle norme di cui alla presente legge a mezzo dell'Ufficio del Genio civile.

Allo scopo è istituito un Corpo di polizia lagunare con l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Gli agenti lagunari sono nominati mediante concorso per titoli ed esami integrato da una prova di idoneità alla conduzione di natanti a remi o a motori ».

Si è anche concordato di proporre di sostituire, all'ultimo comma, le parole: « esercizio finanziario 1961-62 », con le altre: « esercizio finanziario 1962-63 ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 14 così emendato:

« Il Magistrato alle acque provvede all'osservanza delle norme di cui alla presente legge a mezzo dell'Ufficio del Genio civile.

Allo scopo è istituito un corpo di polizia lagunare con l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Gli agenti lagunari sono nominati mediante concorso per titoli ed esami, integrato da una prova di idoneità alla conduzione di natanti a remi o a motori.

La relativa spesa è posta a carico del capitolo n. 7 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti li pongo successivamente in votazione:

ART. 15.

È vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 15, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente Capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

(È approvato).

ART. 16.

Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

« Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque in deroga all'articolo 15 della presente legge ».

Si è concordato di proporre di aggiungere, alla quarta riga, dopo le parole: « dal Magistrato alle acque », le altre: « oppure date in concessione ai privati ».

Se non vi sono obiezioni, pongo pertanto in votazione l'articolo 17 nel testo così emendato:

Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'articolo 15 della presente legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 18 e 19 della proposta di legge non vi sono emendamenti li pongo successivamente in votazione:

ART. 18.

Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luo-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

ghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

(È approvato).

ART. 19.

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 16, le somme da corrisponderci all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

« Nessuna barca carica di materiali di rifiuto può viaggiare in laguna prima dell'alba né dopo il crepuscolo ».

L'emendamento concordato per l'articolo 20 è interamente sostitutivo:

« Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite dell'apposita bolletta. »

Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del Genio civile ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 21:

« A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonché estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito. »

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando e materie dove viene prescritto.

Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili scavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

« Il carico e lo scarico della zavorra dei bastimenti, il lavaggio delle petroliere e comunque qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o sostanze solide trasportati da natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del Genio civile su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie ».

L'emendamento all'articolo 22 concordato è interamente sostitutivo:

« È vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del Genio civile o dalle Capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 23:

« Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla osta del Magistrato alle acque ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

« Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare ».

Si è concordato di proporre di premettere il seguente comma:

« Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo ai sensi dell'articolo 29 del Codice della navigazione ».

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 24 nella nuova formulazione determinata da detto emendamento:

« Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della navigazione.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare. »

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del Genio civile. »

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26:

« La pesca nella laguna di Venezia può essere esercitata in due modi:

- a) in forma vagantiva;
- b) in forma stabile.

Essa è soggetta, oltre che ai vigenti regolamenti sulla pesca in genere, alle seguenti prescrizioni nell'interesse della conservazione della laguna, fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali ».

Il Relatore propone di sostituire le parole: « ai vigenti regolamenti », con le altre: « norme vigenti ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 26 con detto emendamento:

« La pesca nella laguna di Venezia può essere esercitata in due modi:

- a) in forma vagantiva;
- b) in forma stabile.

Essa è soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, alle seguenti prescrizioni, nell'interesse della conservazione della laguna, fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27:

« La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate ed individuate a termini dell'articolo 2. Tutte le opere, arginature,

chiaviche, fatte in fregio al perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese le derivazioni di acqua marina ».

Per l'articolo 27 il Relatore propone di aggiungere, alla quarta riga, dopo le parole: « fatte in fregio », le altre: « o nell'interno del »; e, alla sesta riga, dopo le parole: « ivi comprese », le altre: « la regolazione e ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 27 modificato secondo detti emendamenti:

« La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.

Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di acqua marina. »

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29:

« L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, agli agenti di cui all'articolo 14 ed al personale tecnico del Genio civile ».

L'emendamento concordato sull'articolo 29 è interamente sostitutivo:

« L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, agli agenti di cui all'articolo 13, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio Idrografico e Opere marittime, nonché agli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 1235 del Codice della navigazione ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Passiamo all'articolo 30 che, non essendovi osservazioni od emendamenti, pongo direttamente in votazione:

« Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del Genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche la Autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del Genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque può, nella stessa ordinanza di cui al 1° comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'Ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici».

(È approvato):

Il Relatore propone il seguente articolo 30-bis:

«La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'Autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 30-bis, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

« Le disposizioni delle presenti norme si estendono, in quanto applicabili, alle lagune di Marano e Grado.

Il Magistrato alle acque esercita i suoi poteri di polizia su di esse valendosi degli Uffici del Genio civile competenti per territorio ».

Il Relatore ha proposto i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, sostituire le parole finali: alle lagune di Marano e Grado, con le altre: alla laguna di Marano e Grado.

« Aggiungere il seguente comma:

« La laguna di Marano e Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del Canale Prinero ed è compresa fra il mare e la terraferma ».

« Al secondo comma, sostituire le parole: su di esse, con le altre: su di essa ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che assorbe anche gli emendamenti proposti dal Relatore:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del Canale Prinero ed è compresa fra il mare e la terraferma ».

BARONI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31 nella formulazione proposta dal Sottosegretario Ceccherini.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

« Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1963, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate ».

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere, alla terza riga, dopo le parole: sono abrogate, le altre: e sostituite dalle presenti norme anche nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento (articolo 515) ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mi pare eccessiva l'abrogazione totale delle norme di cui alla legge del 1936, perché, se non vado errato, vi sono alcune di esse, soprattutto quelle relative alla pesca, che costituiscono un coacervo di norme che potrebbero perdurare, essendo compatibili con la legge attuale. Quindi mi parrebbe che l'abrogazione non dovrebbe essere totale, ma riferirsi a tutte quelle norme della precedente legge incompatibili con l'attuale.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Vi sono quindi due formulazioni possibili. La prima è: « Sono abrogate tutte le norme precedenti in quanto incompatibili », ma poi sorgerebbe il problema di determinare quali siano incompatibili, anche se è una prassi legislativa molto rispettata, soprattutto nell'alta legislazione, perché invece di far casistica ci rimettiamo all'interpretazione dottrinale. Se la Commissione, invece di questo criterio, volesse fare l'elencazione specifica delle norme che restano in vigore perché non incompatibili, si potrebbe anche seguire quest'altra strada, ma è evidente che la formula generale è sempre la migliore. Quindi, delle due l'una: o la formula negativa (sono abrogate le norme incompatibili), o quella positiva (restano in vigore le norme in quanto compatibili), oppure bisogna fare un'elencazione completa di queste ultime.

GAGLIARDI. Quando ho preparato questa proposta ho ritenuto di farla completamente sostitutiva della precedente legge e gli articoli sulla pesca che qui sono stati riportati erano sostitutivi *in toto* dei precedenti articoli sulla pesca, che erano relativi a situazioni superate dalla nuova realtà.

Se il Sottosegretario ritiene che così non sia, permane in me la preoccupazione che, quando si parla di non incompatibilità con la presente legge, si apra un'altra casistica che può insidiare l'efficacia delle norme che andiamo ad approvare.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ci potrebbe essere anche una terza soluzione: si potrebbe dire che la precedente legge è abrogata nel suo complesso e, poiché abbiamo il dubbio che vi siano ancora norme di non grande importanza sociale ed economica ma che possono valere, potremmo delegare ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, l'emanazione di un regolamento della presente legge.

GAGLIARDI. Io sono favorevole alle norme regolamentari, purché la mancanza di un regolamento non ritardi l'applicazione della legge.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non la ritarderebbe che per piccolissimi casi. Comunque, potrei proporre anche questa formulazione: « Sono abrogate le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, convertito in legge 7 gennaio 1937.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della

marina mercantile, saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge ».

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi pare che sia in discussione soltanto il problema della pesca e non vedo perché si debba rimettere in discussione l'intero problema con l'emendamento che viene proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario Dominedò propone il seguente nuovo articolo sostitutivo:

ART. 32.

Le norme previste dal regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel Capo IV sull'esercizio della pesca in laguna in quanto compatibili con la presente legge.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata nelle citazioni che figurano nel Codice delle navigazione (articolo 1269) e nel relativo Regolamento per la navigazione marittime (articolo 515).

Se non vi sono osservazioni, lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle.

Le tabelle allegate alla proposta di legge sono due, le seguenti:

TABELLA A.

Ufficiali idraulici.

Coefficiente		Numero dei posti
500	Ufficiale idraulico capo	1
402	Ufficiale idraulico principale	1
325	Primo ufficiale idraulico	1
271	Ufficiale idraulico	1
229	Ufficiale idraulico aggiunto	
202	Vice ufficiale idraulico	4

TABELLA B.

Sorveglianti idraulici.

Coefficiente		Numero dei posti
173	Sorvegliante idraulico capo	4
159	Sorvegliante idraulico di 1 ^a classe	16
151	Sorvegliante idraulico	
142	Allievo sorvegliante idraulico	20

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Il Relatore propone di sostituirle con la seguente altra:

<i>Ruolo degli Agenti lagunari.</i>		
Coefficiente		Numero dei posti
173	Agente lagunare Capo di 1 ^a classe	4
159	Agente lagunare Capo di 2 ^a classe	16
157	Agente lagunare scelto di 1 ^a classe	
155	Agente lagunare scelto di 2 ^a classe	
151	Agente lagunare e allievo ag- giunto lagunare	
		—
		20
		=

BIAGGI FRANCAANTONIO. Vorrei chiedere al relatore chiarimenti circa la modifica di questa tabella in relazione alla proposta di legge.

BARONI, *Relatore*. In realtà la tabella A della proposta di legge viene soppressa e con essa il ruolo degli ufficiali idraulici, mentre per quanto riguarda la tabella B della proposta di legge sono stati mantenuti i sorveglianti idraulici nello stesso numero di posti, però con coefficienti diversi.

Si è anche modificata la denominazione in seguito a parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma la diversa denominazione non incide sull'ordine del trattamento giuridico.

PRESIDENTE. Se non c'è altri che chieda chiarimenti, pongo in votazione la tabella sostitutiva proposta dal relatore.

(È approvata).

Propongo anche il seguente nuovo titolo:

« Nuove norme relative alla laguna di Venezia, di Marano e di Grado ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Gli onorevoli Gagliardi, Frunzio, Baroni e Alessandrini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in sede di approvazione della proposta di legge che detta nuove norme sulla laguna di Venezia,

invita il Governo

ad aumentare congruamente, nel prossimo bilancio del Ministero dei lavori pubblici, i capitoli di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali lagunari, marittimi e degli ambiti portuali ».

GAGLIARDI. L'ordine del giorno è inteso a mettere in evidenza che praticamente i canali di Venezia non hanno, sul bilancio dei lavori pubblici, finanziamenti sufficienti.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

REPOSSI e FRUNZIO: « Modificazioni dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali » (2806):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuto	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

GAGLIARDI ed altri: « Nuove norme relative alla laguna di Venezia, di Marano e di Grado » (3751):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Baroni, Biaggi Francantonio, Biagioni, Borghese, Bottonelli, Busetto, Carra, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Lombardi Giovanni, Martina Michele, Misefari.

Sono in congedo:

Bontade Margherita e Nucci.

Si è astenuto dalla votazione della proposta di legge n. 2806:

De Pasquale.

La seduta termina alle 11,55.

*IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI